

RINNOVO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "G.BROTZU" E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA N.5 DI ORISTANO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ORTOPIEDIA DA EFFETTUARSI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN MARTINO DI ORISTANO

TRA

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione "G. Brotzu", di seguito denominata ARNAS, con sede Legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, codice fiscale e P. IVA 02315520920, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Agnese Foddis, in qualità di Legale Rappresentante;

E

L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata ASL n.5 di Oristano, con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA 01258180957 nella persona del Direttore Generale dott. Angelo Maria Serusi, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima;

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione del Direttore Generale ASL n.5, n. 10 del 13/01/2023, si prendeva atto della stipula di una Convenzione per prestazioni professionali di Ortopedia tra la ASL n.5 e l'ARNAS G. Brotzu, per la durata di sei mesi, con decorrenza dal 15/12/2022 e scadenza al 14/06/2023;

- Il Responsabile della U.O. di Ortopedia della ASL n. 5 di Oristano ha manifestato la necessità di continuare ad avvalersi della collaborazione dei Dirigenti Medici dell'ARNAS finalizzata all'esecuzione di prestazioni professionali di Ortopedia da rendersi presso il Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano;



- l'ARNAS è disponibile a garantire le prestazioni suddette per il tramite dei propri dirigenti medici, specialisti nella disciplina di interesse, i cui nominativi verranno comunicati all'ASL n.5 con atto separato.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1 - OGGETTO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'oggetto della Convenzione è rappresentato da prestazioni professionali di Ortopedia richieste dall'ASL n.5 di Oristano ed erogate dai Dirigenti Medici dell'ARNAS in favore dei pazienti afferenti al Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano.

Le prestazioni tenderanno ad assicurare la continuità assistenziale della U.O. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano per un massimo di 48 ore settimanali (turni diurni festivi e notturni).

I Dirigenti Medici interessati verranno successivamente identificati dai Direttori delle Strutture coinvolte dell'ARNAS, previa acquisizione della loro disponibilità a prestare la propria attività.

Art.2 - MODALITÀ PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici dell'ARNAS, a tale fine individuati, ai sensi e per gli effetti del CCNL 2016/2018 della Dirigenza Medica, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'ARNAS e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo set-



timanale etc., nonché delle altre disposizioni di cui ad eventuali regolamenti vigenti.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro, ai sensi della L. 161/2014.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra i Direttore/Responsabili delle strutture coinvolte dell'ARNAS e dell'ASL 5.

Art.3 - TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2, la ASL n. 5 di Oristano si impegna a corrispondere all'ARNAS, per ciascun Dirigente Medico interessato il compenso orario di € 80,00/ora lorde + IRAP, oltre il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici che utilizzano il mezzo proprio.

Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere vantato e preteso nei confronti della ASL n.5 di Oristano per le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore verrà corrisposto all'ARNAS, per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli specialisti dell'ARNAS, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile



dell'attività svolta) validata alla ASL n.5 di Oristano.

Tale rendiconto sarà inoltrato dai Dirigenti Medici Coinvolti nella presente convenzione, alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'ARNAS entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell'attività.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL di Oristano emetterà un ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ARNAS che provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 15 giorni dalla ricezione sia dell'ordine che della rendicontazione.

L'ARNAS procederà alla liquidazione dei compensi a favore dei Professionisti coinvolti esclusivamente previo incasso delle somme dovute da parte della ASL n.5 di Oristano.

I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n.5 di Oristano dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ARNAS. L'ASL n.5 di Oristano si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse.

Art.4 - ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico dell'ASL n.5 di Oristano, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici potranno in essere.

Art.5 - DURATA E RECESSO

La presente Convenzione avrà durata annuale, con decorrenza dalla data del **16.06.2023** e scadenza alla data del **15.06.2024** inclusa.



Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante P.E.C..

In caso di recesso, l'ARNAS avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art.6 - TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto il personale impegnato nella copertura dei turni attraverso l'erogazione di prestazioni professionali di ortopedia è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa Convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art.7 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente Convenzione, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.



Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da n.6 pagine e da n.8 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE

della ASL n.5 di Oristano

Dott. Angelo Maria Serusi

IL DIRETTORE GENERALE

dell'ARNAS "G. Brotzu"

Dott.ssa Agnese Foddis



ASL5 - Oristano
Data: 26/07/2023 08:09:20 CP/2023/0000063